



COMUNE DI CASTAGNETO PO

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
N. 34 DEL 25/07/2023**

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ex D. Lgs. n°81/2008 per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2024 - DITTA M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. DI CHIARA ALESSANDRO & C. - impegno di spesa - CIG: Z543C04519.

L'anno duemilaventitre del mese di luglio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ex D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. per il Comune di Castagneto Po (TO) è in scadenza al 31/08/2023;

ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avente capacità e requisiti professionali di cui all'art.32 del citato Decreto;

l'art.17, comma 2 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamato l'art.192, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- l'art.50 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - 1) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - 2) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art.54, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i.;
- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che:

l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad €. 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, etc..., ai sensi dell'art.1, comma 450 della Legge n°296/2006 e s.m.i.;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art.53, comma 1, del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art.53, comma 4 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che:

l'art.31 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. attribuisce al "datore di lavoro" la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

l'art. 32 disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni e l'art.33 disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione è obbligatoria perché prevista da norme cogenti [art.17, comma 1, lett. b), ed art.31, comma 4 D. Lgs. n°81/2008] penalmente sanzionate [v. art.17, comma 1, lett. b), ed art.55, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. come sostituito dall'art.32 del D. Lgs. n°106/2009 e s.m.i.];

Richiamato l'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., a norma del quale "il datore di lavoro non può delegare [...] la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi", la cui violazione è penalmente sanzionata dall'art.55, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., come sostituito dall'art.32 del D. Lgs. n°106/2009 e s.m.i.;

Ritenuto che:

gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura professionale richiedano una profonda conoscenza relativamente alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle capacità e dei requisiti di cui all'art.32 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.:

- laurea specificatamente indicata al comma 5 dell'art.32 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
- possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- ex art.32, comma 3 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. possono altresì partecipare coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al punto precedente (titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore), dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi, previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art.32, comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. n°81/2008;
- specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art.32 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo;

- possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'art.28, comma 1 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico (geometri, periti, architetti ed ingegneri);
- iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, ovvero nei casi di professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale;
- avere espletato precedenti incarichi, conclusi regolarmente, quale R.S.P.P..

Considerato che:

l'art.31 comma 4, del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i., prevede che "il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art.32";

tra i dipendenti dell'Amministrazione l'Ing. Mauro Lonzar, Responsabile dell'Area Tecnica, non è in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa sopra citata quindi non è possibile affidargli tale servizio, perciò l'Ente non può organizzare tale servizio con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, pertanto versa nella richiamata ipotesi di cui all'art.31, comma 4, del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i. avendo quindi l'obbligo di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni;

occorre procedere con urgenza a conferire l'incarico di cui sopra, per garantire lo svolgimento del servizio;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 "Presupposti, criteri e modalità operative per l'affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale [omissis]";

Ritenuto inoltre sussistere i presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'affidamento di un incarico a un professionista esterno ai sensi dell'art.7, comma 6 del D. Lgs. n°165/2001 e s.m.i. in quanto:

- il conferimento dell'incarico è connesso alle funzioni di competenza del Comune;
- la natura e il contenuto della prestazione ha carattere temporaneo e altamente qualificato;
- non è possibile, al momento, di utilizzare le risorse disponibili all'interno dell'Ente;
- il ricorso a procedure selettive dilaterrebbe i tempi di affidamento dell'incarico in un momento di crisi pandemica in cui tutti i soggetti che svolgono compiti di sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 sono fondamentali (cfr. deliberazione C.d.C. Piemonte n°91/2014; deliberazione Sez. Contr. C.d.C. Lombardia n°67/2012), con un sensibile ritardo nell'avvio dell'attività.

la DITTA M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. di Alessandro Chiera & C. – con sede in Strada della Marca, 40 – 10090 Castagneto Po (TO) – C.F. e P.IVA: 08223520019 –

email: mach.consulenze@yahoo.it, è presente sul territorio comunale di Castagneto Po (TO) e si è resa disponibile per effettuare il servizio di cui all'oggetto;

Verificato che il curriculum vitae del Geom. Alessandro Chiera, in qualità di titolare della Ditta M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. di Alessandro Chiera & C. – con sede in Strada della Marca, 40 – 10090 Castagneto Po (TO) – C.F. e P.IVA: 08223520019 – email: mach.consulenze@yahoo.it, è adeguato rispetto all'incarico da espletare poiché esperto in sicurezza ai sensi del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;

Dato atto che:

con nota Ns/prot. n°4419 del 09/09/2022, è stata presentata un'offerta economica, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, dalla DITTA M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. di Alessandro Chiera & C. – con sede in Strada della Marca, 40 – 10090 Castagneto Po (TO) – C.F. e P.IVA: 08223520019 – email: mach.consulenze@yahoo.it, nella persona del Geom. Alessandro Chiera, per l'importo di €. 2.000,00 oltre IVA 22% per complessivi €. 2.440,00 per l'affidamento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (artt. dal 31 al 33 del D. Lgs. n°81/2008) per il periodo 01/09/2023 – 31/12/2024 che comprende la gestione del servizio di prevenzione e protezione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della DITTA M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. di Alessandro Chiera & C. – con sede in Strada della Marca, 40 – 10090 Castagneto Po (TO) – C.F. e P.IVA: 08223520019 – email: mach.consulenze@yahoo.it;

Viste le dichiarazioni della DITTA M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. di Alessandro Chiera & C. – con sede in Strada della Marca, 40 – 10090 Castagneto Po (TO) – C.F. e P.IVA: 08223520019 – email: mach.consulenze@yahoo.it, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Esaminati tutti gli atti del procedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art.55 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Visto il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n°78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»,

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art.49 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 5.000,00;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n°241/90 e s.m.i., dell'art.7 del D.P.R. n°62/2013, nonché dell'art.42 del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9 del D. L. n°78/2009, convertito in Legge n°102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n°120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n°76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Visto l'art.51, comma 1, lett. a) del decreto-legge del 31/05/2021, n°77;

Visto il Documento Unico di Programmazione Semplificato Aggiornato (DUPS) 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 18/04/2023, resa immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di C.C. n°13 del 19/04/2023, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2023-2025, dichiarata immediatamente esecutiva;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°24 del 23/05/2023, resa immediatamente eseguibile;

Visto il PIAO approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°27 del 31/05/2023;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio in forza del decreto sindacale di nomina n°04 del 09/05/2022 e degli artt. 4 comma 2, 16 e 17 del D. Lgs. n°165/2001.

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

- 1) di incaricare, per quanto in premessa specificato, la DITTA M.A.CH. CONSULENZE S.A.S. di Alessandro Chiera & C. – con sede in Strada della Marca, 40 – 10090 Castagneto Po (TO) – C.F. e P.IVA: 08223520019 – email: mach.consulenze@yahoo.it, nella persona del Geom. Alessandro Chiera, a svolgere l'attività meglio specificata in premessa e che qui si intende totalmente riportata;

- 2) di stabilire che il compenso complessivo per il periodo 01/09/2023-31/12/2024 ammonta ad €. 2.000,00 oltre IVA 22% per complessivi €. 2.440,00;
- 3) di dare atto che l'incarico viene attribuito ai sensi dell'art.7, comma 6 del D. Lgs. n°165/2001 e che, nello specifico, i compiti del R.S.P.P. sono quelli richiamati dall'art.33 del D. Lgs. n°81/2008 come di seguito riportati:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del D. Lgs n°81/2008 e s.m.i., e i sistemi di controllo di tali misure;
 - ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
 - a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;
- 4) Di impegnare la spesa di €. 2.000,00 oltre IVA 22% per complessivi €. 2.440,00 per l'esecuzione del servizio all'esercizio e sulla voce sotto riportati del Bilancio 2023-2025:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Mac.	Cap.	Oggetto	Importo
2023	01	06	1	103	470.145.1	SPESE DIVERSE ADEGUAMENTO NORMATIVA EX DLGS N. 81/2008	€. 610,00 (di cui € 110,00 x IVA 22%) per il periodo dal 01/09/2023 al 31/12/2023
2024	01	06	1	103	470.145.1	SPESE DIVERSE ADEGUAMENTO NORMATIVA EX DLGS N. 81/2008	€. 1.830,00 (di cui € 330,00 x IVA 22%) per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Con il seguente n° CIG: Z543C04519.

- 5) Di dichiarare che la spesa sarà esigibile nell'anno indicato;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i., il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art.183, comma 7 e dell'art.147-bis del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- 7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art.50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

8) Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., la Ditta contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella legge richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c..

**Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Ing. Mauro Lonzar**